

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16446 Anno 2017

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 04/07/2017

### ORDINANZA

sul ricorso 9656-2015 proposto da:

STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATO P.  
SCALAMBRINO AVV O SIRTORI, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA SANT'AGATONE PAPA 50, presso lo studio  
dell'avvocato CATERINA MELE, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato PASQUALE SCALAMBRINO;

- *ricorrente* -

*contro*

FALLIMENTO HERTZ PLAST SRL IN LIQUIDAZIONE;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di VARESE, depositato il  
02/03/2015;

6175  
/x

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

il tribunale di Varese ammetteva al passivo del fallimento di Hertz Plast s.r.l. il credito vantato in sede di opposizione dallo studio legale associato degli avvocati Scalabrino e Sirtori, escludendo il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. in quanto la provenienza della domanda dallo studio associato era da considerare inequivoca nel dedurre l'esistenza del rapporto professionale tra lo studio e il cliente, e non già del rapporto diretto col singolo professionista materiale esecutore delle prestazioni;

contro il decreto, lo studio associato ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi;

il fallimento non ha svolto difese;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

col primo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. e l'omesso esame di fatto decisivo, il ricorrente censura la decisione, da un lato, perché la questione del privilegio era stata sollevata dalla curatela solo in comparsa di costituzione e, dall'altro, perché non sarebbe stato considerato l'accordo tra gli associati, in forza del quale i crediti per l'attività svolta personalmente dai singoli dovevano essere considerati "di competenza dell'associazione";

il motivo è manifestamente fondato in quanto il tribunale, in esito all'assunzione di una prova per testimoni, ha esplicitamente affermato che la prestazione professionale era stata svolta personalmente dall'avv. Scalabrino;

Ric. 2015 n. 09656 sez. M1 - ud. 07-06-2017  
-2-

la ragione per la quale il privilegio è stato escluso è che "la domanda di insinuazione" proveniva dallo studio associato, che nel ricorso in opposizione era stato definito come l'ente che aveva svolto su incarico della fallita l'attività professionale; tale prospettazione della domanda, a dire del tribunale, doveva ritenersi inequivoca nel senso dell'esistenza del rapporto "tra lo studio e il cliente" e non di un rapporto diretto col singolo professionista, donde il carattere impersonale dell'incarico e della conseguente prestazione, ostativo al riconoscimento del privilegio;

tuttavia, in disparte il contrasto esistente tra le due affermazioni, avendo il tribunale preventivamente stabilito che l'istruttoria aveva dato contezza di una prestazione complessivamente eseguita dal solo avv. Scalabrino, il giudice *a quo* si è posto in contrasto con l'orientamento di questa Corte secondo il quale la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., salvo però "che l'istante dimostri che il credito si riferisca a una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione" (v. Cass. n. 6285-16);

in pratica, il tribunale non avrebbe potuto escludere il privilegio sul mero fatto che la domanda era stata proposta dall'associazione professionale, volta che l'istruttoria, per quel che pare, aveva consentito di affermare eseguita la prestazione personalmente dal singolo avvocato;

Ric. 2015 n. 09656 sez. M1 - ud. 07-06-2017  
-3-

il tribunale avrebbe dovuto stabilire se tale fatto, tenuto conto delle specifiche circostanze allegare in giudizio (e in particolare dell'essere stata la fatturazione eseguita solo dall'associazione per la mancanza nei soci finanche di partita Iva e dell'essere stata prevista per patto costitutivo la gestione dei compensi da parte dell'associazione), consentisse di ritenere la natura personale dell'opera prestata e, quindi, la natura privilegiata del credito corrispondente (e v. già Cass. n. 443-16); pertanto il primo motivo di ricorso va accolto, mentre il secondo motivo, sulle spese processuali, resta assorbito; il provvedimento va cassato con rinvio al medesimo tribunale di Varese che, diversamente composto, provvederà a rivalutare il materiale istruttorio uniformandosi al principio di diritto sopra esposto; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

**p.q.m.**

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Varese.

Deciso in Roma, addì 7 giugno 2017, su relazione del cons. Terrusi (est.).

Il Presidente



RELAZIONE CANCELLERIA